



Contribuzione ulteriore del Fondo Servizi Ambientali: istruzioni Inps

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio 20 novembre 2023, n. 4104](#), fornisce le indicazioni utili per assolvere agli obblighi dichiarativi ed al versamento della Contribuzione ulteriore per il Fondo Servizi Ambientali.

Le precisazioni fornite nel messaggio in questione si collocano in continuità con quanto previsto nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il Dicastero dell'Economia) del 29 settembre 2023.

La contribuzione oggetto del chiarimento si colloca in posizione ulteriore rispetto a quella ordinariamente prevista per tutte le aziende del comparto Servizi Ambientali, fissata nella misura dello 0,45 % per datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, elevato allo 0,65 % per coloro che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiore a 15 come media del medesimo arco temporale.

La Contribuzione ulteriore specificata nel messaggio n. 4104/2023 è quella che prevede:

- il versamento di un contributo fisso pari a 10 € mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato non in prova;
- il versamento del 50 % delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve durata.

Le citate contribuzioni ulteriori sono dovute a partire dal periodo di paga di competenza ottobre 2019, sebbene poi relativamente alla porzione determinata sulle malattie di breve durata debba essere circoscritta alla data del 31 dicembre 2022.

Il messaggio n. 4104 precisa poi anche quali sono gli obblighi di natura dichiarativa tramite flusso UniEMens e le annesse modalità di redazione.



Convegno di aggiornamento

I legittimi controlli sui lavoratori: prima dell'assunzione, durante e dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Scopri di più